



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE		ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE
Prot. Gen. N.	20200051759	
Data	29-09-2020	
Codice e Num. Det.	DDAP2 - 914 - 2020	

OGGETTO:

ART. 208 D.LGS. 152/06 E S.M.I.. RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI VALORIZZAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI - OPERAZIONI [D15] - [R13] - [R3] - DITTA SRT S.P.A. - TORTONA - STRADA PROVINCIALE PER CASTELNUOVO SCRIVIA S.N.C.

Direzione Ambiente Pianificazione Territoriale
Servizio Gestione Rifiuti

Il sottoscritto Ing. Claudio Coffano nella sua qualità di Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale.

Vista la legge 241/90 e s.m.i. recante ad oggetto "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" riportante le funzioni e responsabilità della dirigenza.

Visto l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001, per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici.

Visto l'art. 35 dello Statuto della Provincia di Alessandria.

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 64 del 17/04/2018 Prot. n. 28111 del 16/04/2018 con il quale è stata adeguata la macrostruttura dell'Ente.

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 31 del 14/02/2020 Prot. 9620 del 14/02/2020 relativo alla proroga dell'incarico dirigenziale all'Ing. Claudio Coffano.

Visto l'Ordine di Servizio del Dirigente della Direzione Ambiente OSAP2 - 3 - 2019 Prot. Prov. AL. n. 49237 del 25/07/2019 "Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale – Assetto organizzativo interno - collocazione personale - assegnazione specifiche responsabilità".

Vista la L.R. n. 44 del 26/04/2000 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59" ed in particolare gli articoli 36 e 50.

Visto l'art. 3 della L.R. n. 24 del 24.10.2002 "Norme per la gestione dei rifiuti (competenze delle Province)".

Vista la L.R. n. 23 del 29/10/2015 riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56.

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.

Vista la DGR n. 20-192 del 12 giugno 2000 e s.m.i. riportante criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. 22/97 (ora D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Visto il D. Lgs. 14/03/2014 n. 49 "Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) Attuazione Direttiva 2012/19/UE.

Vista l'autorizzazione DDAA2 – 205 – 2010 Prot. n. 85539 del 24/06/2010 così come modificata dalla nota Prot. Prov. AL n. 128913 del 28/10/2011, con DDAP1 – 301 – 2012 Prot. n. 64208 del 05/06/2012, e con DDAP1 – 732 – 2014 Prot. n. 114997 del 19/12/2014 e con DDAP1 - 591 - 2015 Prot. n. 84110 del 07/10/2015, e con DDAB1 - 825 - 2017 Prot. n. 64764 del 28/09/2017, rilasciata ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dalla Provincia di Alessandria alla SRT S.p.a., nella persona del suo Legale Rappresentante Alberto Mallarino nato a Novi Ligure il 20/11/1958, C.F. MLLLRT58S20F965W, avente sede legale nel Comune di Novi Ligure, Strada Vecchia per Bosco Marengo s.n.c. e sede operativa nel Comune di Tortona – S.S. per Castelnuovo Scrivia s.n.c. – P. IVA 02021740069 per l'esercizio di impianto di valorizzazione di rifiuti situato nel Comune di Tortona – S.S. per Castelnuovo Scrivia.

Vista la Determinazione Dirigenziale prot. n. 46-19792 del 12/02/2010 di esclusione dalla V.I.A.

Vista l'istanza presentata in data 18/03/2020 Prot. Prov. AL n. 17671 del 20/03/2020 dalla Ditta S.R.T. S.p.a. alla Provincia di Alessandria per il rinnovo dell'autorizzazione con modifiche non sostanziali ex art. 208 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Vista la nota della Provincia di Alessandria Prot. n. 18751 del 26/03/2020 di avvio e contestuale sospensione del procedimento, vista l'impossibilità di effettuare un sopralluogo presso la sede operativa della Ditta istante, a causa dell'emergenza sanitaria dovuta all'insorgenza del COVID-19.

Vista la successiva nota Prot. n. 24282 del 06/05/2020 di riavvio del procedimento e convocazione di sopralluogo e successiva conferenza dei servizi per il giorno 28/05/2020.

Premesso che nella nota di cui sopra veniva indicato altresì che :

- trattandosi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ogni altra autorizzazione rilasciata alla Ditta S.R.T. S.p.a., relativa all'attività di cui al presente procedimento, dagli Enti e Servizi Provinciali interessati dovrà essere integrata nel provvedimento autorizzativo ai sensi dell'Art. 208 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

- visto il carattere decisorio della Conferenza dei Servizi, si comunica agli Enti e Servizi Provinciali interessati che in caso di mancata trasmissione di parere preventivo o di mancata espressione di parere verbale in sede di Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'articolo 14 ter comma 7 della Legge 241 del 07/08/1990 e s.m.i., si considererà l'assenso dell'Amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata.

Visto il verbale Prot. n. 28329 del 28/05/2020 che si richiama integralmente, dal quale emergeva la necessità di richiedere alcune integrazioni al fine del completamento dell'istruttoria.

Viste la nota Prot. Prov. AL n. 32347 del 23/06/2020 trasmessa dalla Ditta SRT S.p.a. alla Provincia di Alessandria, di richiesta di proroga per la presentazione delle integrazioni, e la conseguente nota Prot. n. 33063 del 26/06/2020 di concessione della proroga da parte della Provincia di Alessandria, fino al

06/09/2020.

Viste le integrazioni presentate dalla Ditta SRT S.p.a. con nota Prot. Prov. AL n. 40279 del 31/07/2020.

Vista la conseguente nota della Provincia di Alessandria Prot. n. 41136 del 05/08/2020 di riavvio del procedimento e convocazione della II conferenza dei servizi per il giorno 25/08/2020.

Visto il verbale Prot. n. 44509 del 25/08/2020 che si richiama integralmente, dal quale emergeva l'esito favorevole dell'istruttoria, fatta salva la necessità di chiedere all'istante alcuni chiarimenti necessari alla redazione dell'atto autorizzativo.

Visti i chiarimenti trasmessi dalla Ditta SRT S.p.a. con nota Prot. Prov. AL n. 46824 del 07/09/2020.

Visto il parere del 25/05/2020 rilasciato da GESTIONE ACQUA S.p.a. in qualità di ente gestore della fognatura, relativo agli scarichi nella fognatura stessa (il quale viene acquisito integralmente all'interno del presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla ditta istante, da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati).

Visto il Provvedimento Prot. n. 11- U – 2014 – 1261 del 03/12/2014 “Approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne” rilasciato da GESTIONE ACQUA S.p.a. alla ditta S.R.T. S.p.a. (il quale viene acquisito integralmente all'interno del presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla ditta istante, da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati);

Vista l'autorizzazione Prot. n. 11 – U – 2014 – 1260 del 03/12/2014 “Autorizzazione scarico acque reflue industriali in fognatura – Art. 208 D. Lgs. 152/2006” rilasciato da GESTIONE ACQUA S.p.a. alla ditta S.R.T. S.p.a. (il quale viene acquisito integralmente all'interno del presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla ditta istante, da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati);

Visto il parere Prot. n. 43654 del 18/08/2020 rilasciato dal Servizio Energia e Tutela Qualità dell'Aria della Provincia di Alessandria nel quale si esprime parere favorevole in merito all'impatto acustico e si forniscono le relative prescrizioni (le quali vengono acquisite integralmente all'interno del presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla ditta istante, da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati).

Visto il parere favorevole al progetto antincendio Prot. n. 8445 del 03/07/2020 rilasciato alla Ditta SRT S.p.a. dal competente Comando Vigili del Fuoco al quale si rimanda per le prescrizioni in esso contenute.

Letto l'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Dato atto che il Dirigente dichiara che il presente provvedimento è conforme alle vigenti norme di legge, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Dato atto che per la presente determinazione è stato effettuato, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, il controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di regolarità tecnica.

DETERMINA

Di rinnovare l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per l'esercizio di impianto di valorizzazione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi - attività di messa in riserva R13, deposito preliminare D15 e recupero R3 (All. B e C parte IV D. lgs. 152/2006 e s.m.i.) - alla Ditta SRT S.p.a., avente sede legale nel Comune di Novi Ligure, Strada Vecchia per Bosco Marengo s.n.c. e sede operativa nel Comune di Tortona – S.S. per Castelnuovo Scrivia s.n.c. – P. IVA 02021740069, nella persona del suo Legale Rappresentante Alberto Mallarino nato a Novi Ligure il 20/11/1958, C.F. MLLLRT58S20F965W nel rispetto della normativa vigente e delle seguenti prescrizioni.

PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

PUNTO A) – Allegati.

I sette allegati individuati con i numeri 1 - 2 - 3a - 3b - 3c - 4 - 5 formano parte integrante del presente atto ed il loro contenuto costituisce prescrizione autorizzativa. Tali allegati sono costituiti dalla documentazione presentata dalla ditta istante nel corso dell'istruttoria e rappresentano oggetto delle valutazioni positive finali degli Enti e dei Servizi provinciali competenti sulla base delle quali viene rilasciata la presente autorizzazione, oppure sono costituiti da documentazione fornita dagli Enti e Servizi Provinciali coinvolti nel procedimento.

- **Allegato 1** – tabella rifiuti, contenente codici CER autorizzati, descrizione, operazioni a cui sono sottoposti, quantitativi di messa in riserva istantanea e annuale.
- **Allegato 2** – planimetria generale dell'impianto recante indicazione delle aree di messa in riserva e recupero dei rifiuti.
- **Allegato 3a** - parere del 25/05/2020 rilasciato da GESTIONE ACQUA S.p.a. in qualità di ente gestore della fognatura, relativo agli scarichi nella fognatura stessa (il quale viene acquisito integralmente all'interno del presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla ditta istante, da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati).
- **Allegato 3b** - provvedimento Prot. n. 11- U – 2014 – 1261 del 03/12/2014 “Approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne” rilasciato da GESTIONE ACQUA S.p.a. alla ditta S.R.T. S.p.a. (il quale viene acquisito integralmente all'interno del presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla ditta istante, da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati).
- **Allegato 3c** - autorizzazione Prot. n. 11 – U – 2014 – 1260 del 03/12/2014 “Autorizzazione scarico acque reflue industriali in fognatura – Art. 208 D. Lgs. 152/2006” rilasciato da GESTIONE ACQUA S.p.a. alla ditta S.R.T. S.p.a. (il quale viene acquisito integralmente all'interno del presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla ditta istante, da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati).

- **Allegato 4** - Schema impianti con dettagli delle attrezzature utilizzate.
- **Allegato 5** - Diagramma di flusso relativo all'attività autorizzata.

PUNTO B) - Modifiche autorizzate.

Le modifiche autorizzate all'impianto sono le seguenti :

- incremento del quantitativo massimo annuo di rifiuti in ingresso all'impianto da 22.000 a 35.000 tonnellate.
- incremento del quantitativo di stoccaggio istantaneo dei rifiuti pericolosi da 30 a 39 tonnellate e dei rifiuti non pericolosi da 1.316 a 2.644 tonnellate.
- revisione dell'impianto attraverso la dismissione di alcune aree di stoccaggio rifiuti e realizzazione di nuove aree di stoccaggio rifiuti (il dettaglio delle modifiche è indicato nella planimetria di cui all'Allegato 2 al presente atto).

Le modifiche di cui sopra devono essere messe in atto immediatamente dalla data del rilascio del presente atto.

La Ditta SRT S.p.a. deve comunicare al Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Alessandria la data di avvio dell'impianto nella nuova configurazione autorizzata.

Il ripristino della pavimentazione della sede operativa deve essere realizzato secondo il cronoprogramma presentato dalla Ditta istante e posto agli atti della pratica. Le tempistiche di realizzazione si intendono a partire dalla concessione dell'appalto.

La Ditta SRT S.p.a. deve comunicare al Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Alessandria la data di completamento del ripristino della pavimentazione dell'impianto.

PUNTO C) – Tipi e quantitativi di rifiuti da recuperare.

Il quantitativo totale massimo istantaneo di rifiuti pericolosi ammessi in stoccaggio (messa in riserva R13 e deposito temporaneo D15) è di 39 (trentanove) tonnellate.

Il quantitativo totale massimo istantaneo di rifiuti non pericolosi ammessi in stoccaggio (messa in riserva R13 e deposito temporaneo D15) è di 2.644 (duemilaseicentoquarantaquattro) tonnellate.

Il quantitativo totale massimo annuo di rifiuti ammesso al recupero è di 35.070 (trentacinquemilasettanta) tonnellate di cui 70 (settanta) tonnellate di rifiuti pericolosi.

Il dettaglio dei singoli quantitativi di rifiuti è indicato nella tabella di cui all'Allegato 1.

PUNTO D) – Attività autorizzate e attrezzature utilizzate.

Nel dettaglio le operazioni autorizzate (Allegati B e C parte IV D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) sono le seguenti :

- **[R13]** - messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R12;
- **[D15]** –deposito preliminare prima di una delle operazione da D1 a D14;
- **[R3]** – riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (**tale operazione è consentita esclusivamente per i rifiuti di carta e cartone CER 150101 e 200101, meglio individuati nella tabella di cui all'Allegato 1).**

Il dettaglio delle operazioni autorizzate per ogni codice CER è indicato nella tabella di cui all'Allegato 1.

Le attrezzature utilizzate sono indicate nello Schema Impianti di cui all'Allegato 4.

La modifica o la sostituzione dei sopraccitati macchinari deve essere preventivamente comunicata al Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Alessandria al fine di stabilire se sussista la necessità di modifica dell'atto autorizzativo.

PUNTO E) – Metodo di trattamento e recupero autorizzato e precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale.

Le attività autorizzate, lo stoccaggio e la lavorazione dei rifiuti devono avvenire nelle aree, tramite l'utilizzo delle attrezzature e con le modalità indicate nella documentazione tecnica allegata all'istanza Prot. Prov. AL n. 17671 del 20/03/2020 e le successive integrazioni Prot. Prov. AL n. 40279 del 31/07/2020 e Prot. Prov. AL n. 46824 del 07/09/2020 trasmesse alla Provincia di Alessandria dalla Ditta SRT S.p.a. Tale documentazione tecnica si richiama integralmente.

Prescrizioni generali per l'intera attività di gestione rifiuti svolta nell'impianto :

1. I rifiuti autorizzati non possono essere stoccati per un periodo eccedente i 12 (dodici) mesi.
2. I rifiuti in ingresso all'impianto devono essere sottoposti alle verifiche necessarie per l'accertamento della conformità ai requisiti definiti contrattualmente e/o ai criteri di ammissibilità all'impianto; se il rifiuto è ammesso, il soggetto gestore dell'impianto deve verificare a campione che le condizioni che hanno portato all'ammissione del rifiuto all'impianto stesso siano sempre rispettate dal conferente; se il rifiuto non è ammesso nell'impianto deve esserne data comunicazione alla Provincia di Alessandria.
3. L'attività di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti autorizzata deve essere svolta esclusivamente nelle aree autorizzate. L'attività dovrà essere svolta all'interno dei settori meglio individuati nella planimetria di cui all'Allegato 2.
4. L'altezza massima dei cumuli dei rifiuti all'interno del capannone deve restare al di sotto delle finestre di illuminazione poste nella parte alta del capannone stesso.
5. L'area impermeabilizzata sulla quale deve essere svolta l'attività autorizzata, nonché la rete di raccolta e regimazione delle acque deve essere oggetto di continua manutenzione tale da garantire le condizioni di allestimento iniziali e tale da garantire la protezione del suolo e del sottosuolo con raccolta e trattamento delle acque meteoriche e dei reflui. I pozzetti di ispezione e campionamento e le griglie di raccolta devono essere mantenuti puliti e resi sempre accessibili e indicati in apposita cartellonistica.
6. Nell'impianto deve essere presente un'area di emergenza per eventuale stoccaggio di rifiuti in attesa di controllo.
7. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono avere caratteristiche tecniche adeguate al loro utilizzo, devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento, di idonei mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione; gli stessi contenitori se riutilizzati per contenere tipologie diverse di rifiuto, devono essere opportunamente bonificati.

8. Allo scopo di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti tutti i contenitori e le aree di stoccaggio devono essere contrassegnati con etichette o targhe indicanti il codice CER e la descrizione del rifiuto; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione.
9. Lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire per tipologie omogenee senza pericolo per la salute dell'uomo, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e secondo le modalità descritte nella documentazione tecnica allegata all'istanza.
10. Deve essere garantito lo stoccaggio separato di rifiuti pericolosi e non pericolosi, nelle aree identificate dell'impianto.
11. Lo stoccaggio dei rifiuti liquidi deve avvenire in contenitori a tenuta dotati di bacino di contenimento a tenuta, realizzato in modo da garantire l'impermeabilità rispetto al rifiuto contenuto. Il bacino deve avere capacità pari all'intero volume del serbatoio o contenitore utilizzato o, qualora fosse adibito al servizio di più contenitori, potrà avere capacità pari ad almeno 1/3 del volume complessivo degli stessi. In ogni caso il bacino deve essere almeno di capacità pari al 110 % contenitore più grande. Periodicamente deve essere verificata la tenuta idraulica dei bacini di contenimento e devono essere messe in atto eventuali manutenzioni al fine di garantire l'originaria tenuta. I rifiuti contenenti sostanze incompatibili tra di loro non possono essere stoccati nel medesimo bacino di contenimento al fine assicurare che non vi siano contatti neppure accidentali tra gli stessi.
12. Tutti i rifiuti prodotti dall'attività svolta e detenuti in regime di deposito temporaneo, devono essere conservati conformemente a quanto disposto dall'art. 183, c. 1, lett. bb, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., identificati da idonea cartellonistica, e gestiti secondo la normativa vigente in materia di tutela ambientale e salute pubblica. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, devono essere stoccati in modo che non possano venire in contatto tra loro. Se conservati nelle stesse aree in cui sono stoccati i rifiuti autorizzati in ingresso all'impianto, gli stessi devono essere ben separati e identificati con cartellonistica che li distingue da quelli autorizzati.
13. La Ditta deve garantire la regolare pulizia della sede operativa oggetto di attività di deposito e di trattamento di rifiuti. Il servizio di spazzamento meccanizzato deve essere messo in atto 3 volte/settimana. Al termine di ogni turno di lavoro devono essere pulite e riordinate le aree interne ai capannoni di lavorazione. Tutti i pozzetti e le griglie di raccolta delle acque meteoriche devono essere mantenuti puliti, sgombri da rifiuti e sempre accessibili.
14. La viabilità interna all'impianto deve essere garantita, in condizioni agevoli e di sicurezza, in ogni periodo dell'anno.
15. Al fine di evitare l'accesso ai non addetti ai lavori, la sede operativa deve essere tenuta adeguatamente chiusa sia nelle ore notturne che in caso in assenza del personale.
16. Nell'esercizio dell'impianto devono essere rispettati i criteri ambientali ed igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela ambientale e salute pubblica e dei lavoratori; deve essere evitata la perdita accidentale o l'abbandono dei rifiuti, devono essere evitati l'inquinamento del suolo e del sottosuolo e la formazione e la dispersione di emissioni in atmosfera inquinanti o tossiche nonché la formazione e la dispersione di odori sgradevoli e di polveri.

17. Gli operatori addetti alle lavorazioni di cui all'oggetto devono essere adeguatamente formati ed informati ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro, e devono essere provvisti di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI). I rischi lavorativi dovranno essere inseriti nel documento di valutazione dei rischi da redigere ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ovvero considerati nell'autocertificazione prevista dall'art. 29, comma 5, dello stesso Decreto.
18. Ai sensi del DPR n° 254 del 15/07/03, per i rifiuti contrassegnati dai codici CER: **20 01 31*-medicinali citotossici e citostatici e 20 01 32 -medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31**, la Ditta è autorizzata alla sola operazione di smaltimento **D15** (deposito preliminare) dell'all. B del parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
19. L'impianto e l'attività devono essere conformi alla vigente normativa antincendio secondo quanto previsto dal D.P.R. 01/08/2011 n. 151 e s.m.i. In particolare deve essere rispettato quanto prescritto dal competente Comando dei Vigili del Fuoco nella documentazione prescrittiva relativa alla normativa antincendio. A tale proposito si richiama integralmente il parere favorevole al progetto antincendio Prot. n. 8445 del 03/07/2020 rilasciato alla Ditta SRT S.p.a. dal competente Comando Vigili del Fuoco. Eventuali modifiche di tali atti che dovessero sopravvenire dovranno essere trasmessi in copia alla Provincia di Alessandria.
20. Devono essere adottati criteri gestionali atti ad assicurare lo stoccaggio separato di rifiuti incompatibili, suscettibili, cioè, di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossico e nocivi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore.
21. Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
22. I recipienti fissi e mobili, comprese le vasche e i bacini destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti.
23. I rifiuti costituiti da filtri olio e filtri aria devono essere prevalentemente destinati al recupero.
24. Lo stoccaggio di batterie esauste al piombo deve avvenire rispettando le seguenti disposizioni:
- Le batterie devono essere collocate in contenitori anticorrosione aventi adeguate proprietà di resistenza fisico-meccanica e dotati di copertura;
 - L'area di stoccaggio di detti contenitori deve essere impermeabilizzata e dotata di bacino di contenimento e pozzetto di raccolta dei liquidi eventualmente sversati, che devono essere neutralizzati in loco;
1. - Il tempo di permanenza nel deposito delle batterie non deve superare i novanta giorni.
25. Lo stoccaggio di apparecchiature fuori uso contenenti CFC e HFC dovrà avvenire in conformità a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1 ottobre 2002, n. 230.

26. Le modalità di stoccaggio di eventuali rifiuti contenenti PCB devono rispettare le prescrizioni previste dalla specifica normativa vigente in materia.
27. Deve essere garantita idonea manutenzione dei recipienti atti a contenere i rifiuti che rimangono in giacenza presso l'impianto ed a provvedere a eventuale bonifica di quelli inutilizzati giacenti presso lo stesso.
28. Deve essere assicurato uno spazio di accesso sufficiente per effettuare ispezioni su tutti i lati dei cassoni.
29. Deve essere predisposta un'area, di scarico dei rifiuti urbani conferiti da privati, preliminare ed esterna alle aree di stoccaggio indicate nella planimetria di cui all'Allegato 2. In tale area devono essere svolte tutte le operazioni di cernita e smistamento preventive allo stoccaggio autorizzato.
30. La Ditta deve stabilire con ASL AL l'eventuale necessità di provvedere periodicamente alla disinfestazione e derattizzazione dell'area. In caso affermativo, dovranno essere concordati la frequenza di tali operazioni, i prodotti impiegati ed i periodi dell'anno in cui esse sono condotte in funzione delle condizioni climatiche locali e del titolo di rifiuti trattati.
31. I conferimenti e la lavorazione dei rifiuti presso l'impianto devono essere equamente distribuiti durante l'intero periodo di lavoro che si svolge su due turni : dalle 6.00 alle 13.00 e dalle 13.00 alle 20.00. Tale procedura deve essere mantenuta in modo da evitare il congestionamento delle aree di ricezione rifiuti ed i conseguenti stoccaggi. Eventuali variazioni agli orari lavorativi (es : introduzione di un terzo turno lavorativo in notturna) devono essere preventivamente comunicate alla Provincia di Alessandria al fine di valutare la necessità di introdurre nuove prescrizioni.

Prescrizioni specifiche per l'attività di trattamento dei rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE):

L'attività di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche deve avvenire in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 14/03/2014 n. 49 "Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) - Attuazione direttiva 2012/19/UE" e s.m.i., per quanto applicabile.

PUNTO F) - Impatto Acustico.

m.

PRESCRIZIONI TECNICHE PER IMPATTO ACUSTICO (articolo 3 comma 1 lettera e) DPR 59/2013 – comunicazione o nulla osta ex Legge 447/1995)

- 1) la Ditta deve assicurare il rispetto della seguente normativa in materia di inquinamento acustico:
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447: Legge quadro sull'inquinamento acustico
 - DPCM 1 marzo 1991: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
 - DPCM 14 novembre 1997: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
 - Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52: Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico
 - D.G.R. 2/2/2004, n. 9-11616: L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico;

2) la Ditta deve altresì assicurare il rispetto delle norme contenute all'interno del Provvedimento Definitivo di Classificazione Acustica del Comune sede dell'impianto oggetto di autorizzazione verificando entro mesi 6 dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'avviso di approvazione del citato Provvedimento o di modifica dello stesso la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite da esso stabiliti e, se necessario, provvedendo ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentando alla Provincia di Alessandria apposito piano di risanamento, così come indicato al comma 1 art. 14 LR 52/2000;

3) l'impatto acustico dovrà in ogni caso essere valutato attraverso una campagna di monitoraggio acustico ad impianto funzionante finalizzata alla verifica dei livelli acustici presso i principali ricettori circostanti l'area in esame da presentare entro 60 giorni dalla data di messa a regime di tutti i nuovi impianti alla Provincia e ad Arpa;

4) per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, la Ditta è tenuta al rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa di settore con particolare riguardo alla Legge 447/1995 ed alla Legge Regionale 52/2000, nonché alle prescrizioni della Legge 68/2015. In particolare l'attività oggetto della presente prescrizione tecnica è sottoposta al regime sanzionatorio indicato nelle leggi precitate.

PUNTO G) – Risorse Idriche.

La Ditta deve attenersi alle disposizioni di cui alla D.P.G.R. 20 febbraio 2006 n. 1/R così come modificata con D.P.G.R. 2 agosto 2006 n. 7/R e con D.P.G.R. 4 dicembre 2006 n. 13/R in materia di “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 29 dicembre 2000 n. 61)”.

Devono inoltre essere rispettati i seguenti provvedimenti :

- parere del 25/05/2020 rilasciato da GESTIONE ACQUA S.p.a. in qualità di ente gestore della fognatura, relativo agli scarichi nella fognatura stessa (il quale viene acquisito integralmente all'interno del presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla ditta istante, da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati) (ALLEGATO 3a).
- provvedimento Prot. n. 11- U – 2014 – 1261 del 03/12/2014 “Approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne” rilasciato da GESTIONE ACQUA S.p.a. alla ditta S.R.T. S.p.a. (il quale viene acquisito integralmente all'interno del presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla ditta istante, da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati) (ALLEGATO 3b).
- autorizzazione Prot. n. 11 – U – 2014 – 1260 del 03/12/2014 “Autorizzazione scarico acque reflue industriali in fognatura – Art. 208 D. Lgs. 152/2006” rilasciato da GESTIONE ACQUA S.p.a. alla ditta S.R.T. S.p.a. (il quale viene acquisito integralmente all'interno del presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla ditta istante, da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati). (ALLEGATO 3c).

PUNTO H) – Localizzazione dell'impianto.

L'area di pertinenza dell'impianto è localizzata nelle aree censite al **N.C.T. del Comune di Tortona - Foglio 43 Mappale 1 e pro parte Mappale 2.**

PUNTO I) – Prescrizioni per operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell’impianto e ripristino del sito.

Il piano di emergenza, bonifica, messa in sicurezza, chiusura dell’impianto e ripristino della sede operativa dovrà essere eseguito secondo quanto dichiarato nella relazione tecnica integrativa presentata dalla ditta SRT S.p.a. Prot. Prov. AL n. 40279 del 31/07/2020. Tale documentazione tecnica si richiama integralmente.

PUNTO L) – Garanzie Finanziarie.

Entro il termine di giorni 60 (sessanta) dal rilascio del presente atto è fatto obbligo alla Ditta di presentare, ovvero adeguare qualora già in essere, ai sensi del D.Lgs.152/06 e della D.G.R. n.20-192 del 12/06/2000 e s.m.i. **apposita polizza assicurativa o fideiussione bancaria** quale garanzia finanziaria, a favore della Provincia di Alessandria, per le attività di gestione rifiuti autorizzate e per eventuali effetti negativi sull’ambiente da essa causati.

L’importo e le modalità di presentazione sono quelle previste dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale n. 20-192 del 12/06/2000 e s.m.i.

PUNTO M) - Scadenza dell’autorizzazione.

La presente autorizzazione è rilasciata ai sensi dell’art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed ha validità fino al 30/06/2030. Tale scadenza viene estesa a tutte le autorizzazioni che entrano a far parte del presente atto. Tutti i provvedimenti assorbiti dal presente atto e privi di scadenza, in assenza di modifiche a quanto già autorizzato/approvato, verranno nuovamente allegati tal quali al momento del rinnovo della presente determinazione dirigenziale.

La presente autorizzazione sostituisce integralmente l’autorizzazione DDAA2 – 205 – 2010 Prot. n. 85539 del 24/06/2010 così come modificata dalla nota Prot. Prov. AL n. 128913 del 28/10/2011, con DDAP1 – 301 – 2012 Prot. n. 64208 del 05/06/2012, e con DDAP1 – 732 – 2014 Prot. n. 114997 del 19/12/2014 e con DDAP1 - 591 - 2015 Prot. n. 84110 del 07/10/2015, e con DDAB1 - 825 - 2017 Prot. n. 64764 del 28/09/20170 le quali perdono efficacia.

L’istante deve comunicare con **preavviso di 30 giorni** alla Provincia di Alessandria e agli organi preposti al controllo la cessazione dell’attività di cui trattarsi.

PUNTO N) – Altre prescrizioni.

1 - La Ditta deve comunicare alla Provincia di Alessandria – Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale eventuali modifiche alla propria attività o eventuali cambiamenti di denominazione, ragione sociale, sede legale o legale rappresentante, salvo l’obbligo di richiedere nuove autorizzazioni ove necessario.

2 - La ditta è tenuta al rispetto ed all’osservanza delle disposizioni legislative comunitarie, nazionali, regionali e delle disposizioni provinciali vigenti nonché al rispetto ed all’osservanza degli atti amministrativi inerenti le materie oggetto della presente determinazione dirigenziale, emanati dalla Provincia di Alessandria in data successiva al rilascio alla ditta dell’autorizzazione ex art. 208 Lgs. 152/2006 e s.m.i. E’ fatto obbligo, comunque, alla Ditta di uniformarsi alle eventuali nuove o sopravvenute disposizioni legislative in materie oggetto della presente autorizzazione.

3 - L’efficacia della presente autorizzazione è subordinata ad ogni eventuale ulteriore adempimento e/o provvedimento autorizzativo necessario allo svolgimento dell’attività della ditta, derivante da normativa diversa da quella sulla gestione dei rifiuti, nonché di competenza di enti e/o soggetti diversi dalla Provincia di Alessandria, nonché della stessa Provincia al di fuori del settore rifiuti. In tal caso gli eventuali atti di cui

sopra dovranno essere assorbiti dal presente atto ai sensi dell'art. 208 comma 6 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Pertanto, visto tutto quanto sopra, la Ditta SRT S.p.a. dovrà provvedere a presentare apposita istanza di modifica del presente atto, fatta salva diversa disposizione della Provincia di Alessandria.

4 - Qualunque evento successivo alla data della presente autorizzazione che modifichi la completa disponibilità dei luoghi autorizzati comporterà la sospensione dell'autorizzazione.

5 - Qualunque evento che modificherà l'idoneità del soggetto richiedente della ditta stessa comporterà la sospensione dell'autorizzazione.

6 - Il presente provvedimento deve essere custodito, anche in copia, presso la sede operativa.

7 - A far tempo dalla chiusura dell'impianto, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale, entro i limiti prescrizionali da essa previsti.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente autorizzazione è fatto rinvio al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché ai provvedimenti da questo richiamati ed emanandi in attuazione del medesimo.

La presente autorizzazione è soggetta a sospensione, modifica o revoca, ove risulti, da elementi sopraggiunti, pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, o nei casi di accertata violazione di legge, delle normative tecniche, dei regolamenti o delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.

Resta comunque facoltà della Provincia disporre tutte le integrazioni necessarie a garantire il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti.

La presente Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente è conservata nell'archivio dei documenti digitalizzati ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. n. 82/2005 "CAD" così come modificato dal D.Lgs. n. 235/2010 artt. 43 e 44 bis "Conservazione digitale a norma dei documenti digitalizzati per assicurare agli stessi caratteristica di opponibilità a terzi").

Imposta di bollo assolta mediante marca da bollo da Euro 16,00 recante identificativo 01190857035755 in possesso del soggetto titolare dell'autorizzazione.

Avverso il provvedimento finale, è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale
Ing. Claudio COFFANO

(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,
esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005
che attribuiscono pieno valore probatorio)